



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza

Composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Dr.ssa Vincenza Totaro, | Presidente |
| 2) Dr.ssa Rosa Del Prete, | Consigliere |
| 3) Dr. Anselmo Del Fiacco | Giudice Ausiliario Relatore |

All'udienza del 13/01/2025, nella causa RG 282/2021, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA

TRA

I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, in persona del R.L. p.t., e S.C.C.I. S.p.A., in persona del R.L. p.t., difesi dagli avv.ti Ida Verrengia, Erminio Capasso, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis, Vincenzo di Maio e Luca Cuzzupoli, domiciliati in via A. De Gasperi, n. 55, Napoli

appellante

E

RUSSO AVV. IOLANDA, quale procuratore di sé medesimo ex art. 86 c.p.c., domiciliato in via 4 novembre n. 106, Capua (CE)

appellato

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del R.L. p.t., difesa dall'avv. Roberto D'Alonzo, domiciliata in Corso Trieste n. 116, Caserta

appellata

* * *

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -sezione lavoro- in data 31/12/2015 e 03/02/2017 l'avvocato Russo

Iolanda convenne in giudizio I.N.P.S. e Agenzia Delle Entrate Riscossione, impugnando prima l'avviso bonario Inps dell'11.06.2015, ricevuto in data 30.06.2015, dell'importo complessivo di € 1.336,48 per contributi dovuti per l'anno 2009 alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, cui era stata iscritta d'ufficio; e poi l'avviso di addebito n. 328 2016 00078151 86000 per le medesime somme e l'avviso bonario Inps del 22.06.2016, ricevuto in data 4.07.2016, di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2010.

Espose di esercitare la professione di avvocato dall'anno 2009 e di essere in regola con il pagamento del contributo integrativo versato in favore della Cassa previdenziale Forense di appartenenza.

Eccepi l'illegittimità della propria iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

Conclude, pertanto, chiedendo accertarsi la non debenza delle somme di cui agli atti impugnati e la condanna dell'INPS alla cancellazione dalla gestione separata, in via gradata annullare o rimodulare le sanzioni, con vittoria di spese.

Si costituirono in giudizio i convenuti, resistendo alle domande con ampie argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 211/2021 (RG 12714/2015), depositata in cancelleria il 18.01.2021, in questa sede impugnata, accolse parzialmente l'opposizione e dichiarò non dovuto l'importo richiesto dall'Inps alla parte opponente a titolo di contributi gestione separata per l'anno 2009, contenuti nell'avviso di addebito n. 328 2016 00078151 86000, per intervenuta prescrizione del credito, rigettò nel resto i ricorsi e compensò le spese di lite.

In sintesi, il giudice di prime cure, analizzata la normativa disciplinante la fattispecie, ritenne che la contribuzione integrativa, versata dalla ricorrente, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, non attribuiva una copertura assicurativa, aderendo agli orientamenti giurisprudenziali di legittimità di cui alle pronunce della Suprema Corte di Cassazione civile, sez. lav., 18/12/2017, n. 30344, Cassazione civile sez. lav., 12/12/2018, n.32167 e SS.UU. sentenza n. 3240/2010, con

conseguente legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. Aggiunse che la soglia reddituale dei 5.000,00 euro non riguardasse i soggetti che, come gli avvocati, svolgevano attività necessariamente caratterizzata dal requisito dell'abitudine.

Nel caso concreto, tuttavia, doveva considerarsi maturata la prescrizione quinquennale del credito in riferimento ai contributi dell'anno 2009, dovendosi stabilire la decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento del saldo e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, non avente efficacia interruttiva, e non operando la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8, c.c. per la sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Più precisamente, ritenne che per l'anno 2009 il termine per il versamento era il 16.06.2010, ritenendo non operante nel caso di specie la proroga di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, trattandosi di professionista non soggetto agli studi di settore dato che beneficiava del cd regime dei minimi, mentre il primo atto interruttivo era del 30.06.2015.

Pertanto, dichiarò l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi dovuti per l'anno 2009.

Mentre, per l'anno 2010, il termine di pagamento del saldo era stato prorogato al 06.07.2011 per tutti i contribuenti ed il primo atto interruttivo risaliva al 04.07.2016, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale non era decorsa.

Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 29/01/2021, l'INPS ha impugnato la predetta Sentenza n. 211/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e ne ha chiesto la riforma, con ampie argomentazioni, con vittoria di spese.

Si è ricostituita la resistente Russo Iolanda con memoria di costituzione e risposta del 10.10.2021, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Si è ricostituita, altresì, l'Agenzia Delle Entrate Riscossione, con comparsa di costituzione del 14/01/2022, chiedendo accertarsi la propria carenza di legittimazione passiva.

La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 13/01/2025.

Depositare note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, all'udienza del 13/01/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.

* * *

Motivi della decisione.

1. L'appello dell'INPS è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Oggetto del contendere è l'opposizione proposta dalla ricorrente, professionista avvocato, avverso l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS in relazione agli anni 2009 e 2010, e la debenza della relativa contribuzione.

Il Giudice di primo grado con la sentenza in questa sede impugnata ha, in sintesi, accolto parzialmente l'opposizione e dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall'Inps a titolo di contributi gestione separata per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito, e rigettato nel resto la domanda (con riferimento all'anno 2010).

Ad avviso dell'Istituto appellante il primo giudice avrebbe errato nel ritenere prescritto il credito derivante dall'iscrizione alla gestione sperata ex legge 335/1995 per l'anno 2009 e nell'applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che ai fini della decorrenza del termine quinquennale avrebbe dovuto tener conto della data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ed in particolare ha eccepito che *“La sentenza sarebbe stata di rigetto se il Giudice di primo grado avesse attentamente valutato che nel caso di specie la dichiarazione dei redditi per l'anno 2009 è stata presentata SOLO in data 22.09.2010 e quindi dopo la scadenza del termine per il pagamento indicato per l'anno 2009 al 16.06.2010, come indicato negli stessi provvedimenti di iscrizione alla gestione anno 2009, e che nella stessa dichiarazione dei redditi del 2009 il contribuente ometteva di compilare il quadro RR sezione II così omettendo di calcolare i contributi dovuti alla gestione separata ex art. 2 comma 26 L. 335/1995”*. L'INPS ha sottolineato la rilevanza della dichiarazione dei redditi ai fini della conoscenza del reddito prodotto dall'esercizio di una certa attività e dei poteri di accertamento dell'amministrazione, nonché ha ribadito gli obblighi di iscrizione ad

una gestione previdenziale e di versamento dei relativi contributi. Sarebbe assurdo e paradossale, sempre ad avviso dell'INPS, far decorrere il termine di prescrizione del pagamento dei contributi dalla scadenza del termine per il pagamento stesso, ipotesi valida solo per soggetti professionisti già iscritti alla Gestione, quando nel caso di specie la dichiarazione dei redditi, dalla quale poi calcolare la contribuzione in questione, era stata presentata solo successivamente.

Ha lamentato, inoltre, l'errata applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c. in relazione al doloso occultamento della contribuzione dovuta per la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Nel merito, quanto alla legittimità del proprio operato in ordine all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, ha dedotto che i redditi da professioni sono da assoggettare alla gestione separata INPS ex l. 335/1995 in assenza di versamento per gli stessi redditi di contribuzione soggettiva presso la cassa forense.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio applicato, l'INPS ha osservato che è stata corretta l'applicazione del regime sanzionatorio della evasione della omissione ex art. 116 comma 8 lettera B legge 388/2000, dal momento che l'appellato nel compilare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2009, aveva omissso di indicare nella dichiarazione dei redditi la base imponibile ai fini previdenziali, ovvero di indicare e determinare nella dichiarazione fiscale la contribuzione.

La professionista appellata, nel ricostituirsi nella presente fase del giudizio, ha, in primo luogo, sostenuto la correttezza della decisione di primo grado di accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale, decorrente dal termine per il versamento del saldo, dovendosi escludere, altresì, l'operatività di cause interruttive o sospensive della prescrizione per la sola mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, l'appellante ha eccepito l'errata interpretazione dell'art. 2, comma 26, della legge 335/95 da parte dell'Inps e l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata per i professionisti iscritti ad un albo, facendo rilevare, inoltre, che non sarebbe stato provato da parte dell'INPS il necessario requisito dell'abitudine dell'esercizio dell'attività professionale ed il superamento della soglia reddituale dei 5.000,00 Euro.

2. Tanto premesso, osserva il Collegio che, secondo un ordinato ragionamento logico-giuridico, occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di prescrizione, che non appare maturata né in relazione alle somme dovute per l'anno 2009 né per quelle relative all'anno 2010.

Ancora in via preliminare, osserva il Collegio che con la sentenza di primo grado è stato dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall'Inps a titolo di contributi gestione separata per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito, ed è stata rigettata nel resto l'opposizione.

È stata dunque rigettata la domanda con riferimento all'anno 2010, e, in mancanza di appello incidentale, su tale punto della controversia si è formato il giudicato.

Con riferimento alle somme dovute per l'anno 2009, oggetto del presente grado del giudizio, l'appello dell'INPS è parzialmente fondato in quanto non è maturata alcuna prescrizione.

In punto di fatto, risulta pacificamente, e non è contestato, che con riferimento all'anno 2009, l'INPS aveva provveduto ad iscrivere la ricorrente alla gestione separata ex L. 335/1995, con provvedimento notificato in data **30.06.2015** (anno 2009) poiché per l'anno 2009 la stessa aveva dichiarato, con dichiarazioni presentata in data **22.09.2010**, redditi da lavoro autonomo per un importo di € 2.972,00 provenienti da arti e professioni indicati nel quadro CM codice ateco 74111 (ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI) senza compilare il quadro RR sezione II per il calcolo della contribuzione previdenziale da versare per tale lavoro autonomo.

Risulta inoltre documentato che la ricorrente era iscritta all'Ordine degli Avvocati 27/02/2009 e che aveva versato alla Cassa Forense solo il contributo integrativo.

Orbene, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'originaria ricorrente è infondata.

Osserva il Collegio che, trattandosi di contributi previdenziali, il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale previsto dall'art. 2935 c.c. e dall'art. 3 comma 9 lettera b) della legge n. 335 del 1995, ed il dies a quo dal quale iniziare a computare il decorso di tale termine deve essere individuato nel momento in cui il credito diventa esigibile, che, nella fattispecie in esame, coincide con la data prevista del 15 giugno 2010 per il versamento delle imposte dovute sulla base della

dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2009, nella specie prorogato al 6.7.2010 DPCM del 10.6.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19.6.2010.

Ne consegue che la lettera raccomandata dell'INPS, recapitata il 30/06/2015 e relativa alla richiesta del versamento dei contributi 2009 ha interrotto il termine di prescrizione quinquennale, non ancora scaduto perché decorrente dal 6.7.2010 come prorogato.

Su tale questione, è intervenuta più volte la suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che: "la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa" (v. Cass. Civ., Sez. lav., 4 settembre 2023, n. 25684; Cass. Civ., Sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32682; Cass. Ordinanza 23040/2019; n. 5379/2019 del 22/02/2019; Cass. n. 27950/2018 del 31/10/2018).

Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).

Per quanto qui interessa, il termine prorogato si applica anche ai contribuenti assoggettati al regime fiscale dei contribuenti minimi. Ciò che rileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile ad una di quelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336 del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668 del 2022).

Pertanto, deve essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione ritenendo erroneamente inoperante la proroga.

3. Nel merito, in punto di fatto, osserva il Collegio che risulta pacifico tra le parti e non è contestato che l'appellante:

- a) esercita l'attività professionale di avvocato ed è iscritta all'Albo Avvocati dell'Ordine di S. Maria C.V. dal 27/02/2009 come si evince dal tesserino professionale;
- b) nell'anno 2009, rilevante ai fini del presente giudizio, era iscritta all'albo come avvocato ed aveva conseguito redditi professionali pari ad €. 2.972,00 in misura inferiore all'importo di euro 5.000,00, ed era assoggettata al regime fiscale dei contribuenti minimi;
- c) ha corrisposto alla Cassa Forense solo il contributo integrativo sul volume d'affari IVA generato dall'attività professionale;
- d) con raccomandata a.r. recapitata il 30/06/2015 l'INPS ha intimato il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009 per iscrizione d'ufficio alla gestione separata.

Tanto premesso, rileva il Collegio che la legislazione all'epoca vigente, ed il regolamento della Cassa di Previdenza Avvocati, rendevano possibile la non iscrizione alla Cassa in caso di non superamento dei limiti di reddito e/o volumi d'affari IVA fissati annualmente.

Orbene, sulla questione oggetto del giudizio, si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui:

«gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno –secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione– l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una

correlata prestazione previdenziale (Corte di cassazione, n. 1000/2020 del 17/01/2020; n. 32167/2018; n. 32505/2018; n. 32166/ 2018; n. 32608/2018; n. 30344 del 2017; n. 30345 del 2017; n. 1172 del 2018; n. 2282 del 2018; n.1643 del 2018).

Ha precisato la suprema Corte di Cassazione che tale principio va esteso anche al caso, che viene qui in rilievo, dell'avvocato non iscritto alla Cassa Forense alla quale versa solo il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all'Albo Forense (sul punto, vedasi anche la recente Cass. Civile Ord. Sez. 6, n. 317/2020 del 10/01/2020).

Tali principi sono stati ribaditi anche recentemente nella sentenza Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 30/04/2024, n. 11535.

La sentenza impugnata risulta essere conforme ai suddetti principi di diritto e merita di essere confermata sul punto.

È irrilevante il versamento del solo contributo integrativo, addotto dal professionista per escludere l'obbligo d'iscrizione posto a fondamento delle pretese dell'INPS.

Il versamento del contributo integrativo, contraddistinto da un carattere meramente solidaristico, non elide l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, allorché si riscontrino tutti gli altri presupposti di legge.

In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che permea l'istituzione della Gestione separata, l'unico versamento contributivo rilevante, ai fini dell'esclusione del predetto obbligo d'iscrizione, è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, in linea con Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n. 32167).

Per tale ragione, la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS (Così Cass. Sez. L n. 32608/2018, in motivazione punti n.31 e 32, proprio in relazione al caso di un soggetto iscritto nell'albo dei praticanti avvocati).

Per le ragioni esposte, nel caso di specie, l'odierna professionista appellata, pur risultando iscritta in un albo professionale, era comunque tenuta ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS in forza dei principi sopra indicati, non essendo iscritta alla Cassa Forense e non potendo ritenersi sufficiente il versamento di un mero contributo integrativo, che non offre alcuna posizione previdenziale personale.

4. A questo punto, occorre valutare la questione della soglia reddituale dei 5.000,00 e se sussista l'obbligo per i professionisti di iscrizione alla cassa forense in caso di mancato superamento di tale limite reddituale, come nel caso in esame.

Osserva il Collegio che nel caso in esame, non può essere invocata l'applicazione del beneficio della franchigia del limite reddituale di 5.000,00 euro.

Anche il libero professionista "sotto soglia" è obbligato all'iscrizione nella Gestione Se-parata Inps.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 30 aprile 2024, n. 11535, ha sancito che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata Inps da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000 costituisce il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione.

La prova dell'abitudine, in caso di redditi inferiori ad euro 5.000,00, può essere comunque raggiunta valutando ogni elemento utile come presunzioni semplici (misura dei redditi, iscrizione all'albo, accensione della partita IVA, organizzazione materiale predisposta dal professionista) (Cass. n. 27531/2023; Cass. nr. 4152 del 2023 con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021; Cass. n. 11224/2022; Cass. n. 6926/2022).

Nel caso in esame può affermarsi che la ricorrente, nell'anno 2009, esercitava già stabilmente l'attività di libero professionista, essendo iscritto all'albo sin 27/02/2009, sicché l'esercizio della professione legale, al di là del reddito, doveva ritenersi abituale così da integrare il requisito normativo per l'iscrizione alla gestione separata INPS.

Invero, la ricorrente ha continuato anche negli anni successivi l'attività, aveva acceso una partita iva ed aveva prodotto un reddito per un volume di affari di €2.972,00 nell'anno 2009, con conseguente adempimento degli obblighi fiscali connessi, aveva già uno studio professionale, elementi che fanno presumere l'esistenza di una organizzazione materiale, di un consulente fiscale, e l'abitudine dell'esercizio dell'attività professionale.

In ordine al quantum dei redditi prodotti per l'anno questione, il Collegio osserva che l'esercizio della professione forense comporta l'assunzione di incarichi destinati a svolgersi anche nel corso di diversi anni e ciò fa presumere che l'attività svolta sin dall'anno 2009 (anno di prima iscrizione), sia continuata negli anni successivi, e possa essere stata remunerata e fatturata negli anni successivi.

L'esiguità del reddito non denota di per sé l'occasionalità dell'attività professionale.

D'altra parte, anche attualmente l'appellante risulta iscritta all'ordine degli avvocati ed esercita la professione di avvocato risultando rappresentata e difesa in proprio art. 86 c.p.c. nel presente giudizio.

Dunque, sin dal 2009 e sino all'attualità l'appellante ha poi continuato a svolgere la medesima attività professionale.

Per tali motivi, la natura abituale e non solo "occasionale" del lavoro autonomo determina nel caso di specie l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.

In conclusione, le deduzioni con le quali l'appellata contesta in radice l'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata sulla scorta del versamento del contributo integrativo, e dell'esiguità del reddito, sono infondate e devono essere rigettate.

5. Le eccezioni della professionista appellata sono invece fondate limitatamente alla censura relativa alle sanzioni applicate con l'avviso di addebito che devono essere dichiarate illegittime.

L'appellata, nella memoria difensiva ed anche nelle ultime note scritte, ha riproposto l'eccezione di illegittimità delle sanzioni applicate, che merita accoglimento.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio-22 aprile 2022, n. 104 ha dichiarato illegittima la norma interpretativa di cui al D.L. nr. 98 del 2011, conv. dalla legge nr.

111 del 2011 , art. 18, comma 12, nella parte in cui non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui alla legge nr. 576 del 1980 , art. 22 , tenuti all'obbligo d'iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto che solo siffatta conclusione tutelasse l'affidamento scusabile, con esclusione della possibilità, per l'ente previdenziale, di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.

Dunque, devono essere dichiarate non dovute le sanzioni relative ai contributi per redditi prodotti nel 2009 perché inflitte anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa citata.

Deve essere dichiarato che l'appellante non è tenuta a corrispondere all'INPS le sanzioni relativamente al periodo di causa.

In conclusione, per tutti i motivi esposti, in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che va confermata nel resto, devono essere dichiarate dovute solo le somme indicate per sorte capitale a titolo contributi indicate negli atti impugnati a titolo di contributi relativamente all'anno 2009, e non dovute le relative sanzioni.

Per quanto riguarda le spese del doppio grado del giudizio, in considerazione del contrasto di giurisprudenza esistente soprattutto al momento di instaurazione della lite (vedasi giurisprudenza depositata da ciascuna delle parti favorevole alle rispettive tesi), nonché della sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale e del parziale accoglimento dell'opposizione in relazione alle sanzioni applicate, deve essere disposta l'integrale compensazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) In parziale accoglimento dell'appello dell'INPS ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara dovute all'Inps le somme indicate negli atti impugnati a titolo di contributi relativamente all'anno 2009 e non dovute le relative sanzioni;
- 2) Compensa le spese del doppio grado del giudizio.

Napoli, 13.01.2025.

Il Giudice Ausiliario Relatore est.

(Dr. Anselmo Del Fiacco)

Il Presidente

(Dr.ssa Vincenza Totaro)